



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art.45 del D.lgs. 31 marzo 2023 n°36

aggiornato al D.Lgs 209/2024

6 MAGGIO 2025
CONSORIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD

REGOLAMENTO INCENTIVI RT 2024 REV8.docx

Proposta di regolamento INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

Sommario

PREMESSA.....	2
CAPO I - Principi generali	5
Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	5
Art. 2 – Destinatari, attività tecniche e disciplina dell’incentivo	5
Art. 3 - Gruppo di lavoro	7
Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo	7
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	8
Art. 6 - Centrali di committenza.....	8
Art. 7- Quota del 20 per cento.....	8
CAPO II - Incentivo per lavori	9
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	9
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	9
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	9
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	11
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante	11
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	11
CAPO IV - Norme comuni.....	12
Art. 13 - Principi in materia di valutazione	12
Art. 14 - Attività articolate e singole	12
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	13
Art. 16 - Attività del personale dirigenziale	13
Art. 17 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	13
Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo	14
Art. 19 - Informazione e confronto	14
Art. 20 - Applicazione	15
Art. 21 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	15

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), è aggiornato al D.Lgs 209/2024 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.

PREMESSA

Si considerano fonti del presente regolamento gli atti, sentenze, pareri resi dagli organi competenti di seguito riportati in sintesi:

- **Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia – Deliberazione n°187/2023/PAR.**

L'articolo 45 al comma 1 prevede in termini inequivocabili che gli oneri "sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture", estendendo così l'alveo applicativo a tutte le procedure di affidamento.

Tale assunto viene confermato dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Stato del 30 dicembre 2022 che, con riferimento all'art. 45, stabilisce che *"il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti"*.

- **Rivista della Corte dei Conti 03/2023 – parte I – Dottrina: *Gli incentivi tecnici nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici* di Giuseppe Vella.**

Se è vero che rileva, ai fini dell'erogazione degli incentivi, qualsiasi tipologia di affidamento, è pur vero che quest'ultimi sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di affidamenti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, enunciato all'art. 24, c. 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ciò impone anche, con la nuova formulazione della materia ad opera dell'art. 45 del nuovo codice, "un'attività ulteriore" che legittimi il ricorso a tale istituto.

Proprio in tale direzione, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, come specificato dalla copiosa giurisprudenza sul tema, ha valorizzato sempre la "complessità" dell'attività posta in essere, quale presupposto che legittimi l'erogazione del contributo.

Sì, dunque, all'ammissibilità dell'incentivo, di cui al comma 2, per qualsiasi affidamento di lavori, forniture e servizi, ma l'attività incentivabile deve essere connotata, non dall'ordinarietà dell'attività spettante ius officii, ma da una complessità che legittimi la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.

- **Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana – Deliberazione n°196/2023/PAR**

L'istituto degli incentivi alle funzioni tecniche (che costituiscono deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione) è disciplinato dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e, ora, dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023. Stante il regime transitorio a cui si è accennato, l'una o l'altra disciplina può trovare applicazione, a seconda della fattispecie concreta.

L'art. 45 del d.lgs. 36/2023, rimanda all'allegato I.10 del medesimo decreto che contiene un elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili.

Il tenore letterale delle disposizioni chiarisce la portata applicativa degli incentivi in questione. In entrambe le disposizioni indicate, infatti, il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa.

Il riferimento normativo, quindi, è a attività o funzioni specifiche, diverse da quelle finanziarie, che connotano invece il procedimento in via generale.

In aggiunta, al di là della lettera delle disposizioni, già di per sé chiara e non suscettibile di diversa interpretazione, si rileva che la *ratio* dell'istituto degli incentivi tecnici risiede, per consolidata giurisprudenza, nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all'affidamento di incarichi professionali all'esterno.

Al contrario, le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari sono attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all'ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni. In questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore.

In ragione di quanto espresso, la Sezione ritiene che, tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

- **ANAC – Parere funzione consultiva n°54/2023**

Sulla base del tenore letterale della norma e della ratio stessa, come esplicitata dalla citata Relazione illustrativa, si ritiene possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente, anche nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, sottolineando che ai sensi dell'art.45 c.2 del Dlgs 36/2023, primo periodo, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificate nell'allegato I.10.

- **Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana – Deliberazione n°3/2024/PAR**

Considerando che l'elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), il Collegio ritiene che tra le stesse non possono essere ricomprese *“tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”* (sempre Sezione di controllo Toscana deliberazione n. 196/2023/PAR).

Pertanto, appare da escludere l'incentivazione di attività riferibili alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi in considerazione della mancanza di una diretta connessione con la singola procedura contrattuale.

- **ANAC – parere n°360 del 11.10.2023. MIT – quesito del Servizio Supporto Giuridico 2393 del 26.02.2024**

L'art. 45 del D.Lgs. n°36/2023 non prevede più l'adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. Rimane comunque ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale.

Il risultato rappresenta il criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative.

- **Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania – Deliberazione n°191/2023/PAR**

Negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell'esecuzione come figura distinta dal RUP - rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento.

CAPO I- Principi generali

Art. 1- Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari, attività tecniche e disciplina dell'incentivo

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale, dipendente dell'ente, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento progetto- RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti;
 - Coordinamento dei flussi informativi.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia oggetto di modifiche o integrazioni sarà fatto diretto riferimento a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'allegato stesso.
 4. L'elenco dettagliato di cui all'allegato I.10 del medesimo decreto, definisce tassativamente le attività tecniche incentivabili.
 5. Fermo restando quanto stabilito dall' All. I.10, l'istituto degli incentivi alle funzioni tecniche, che costituiscono deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, impone "un'attività ulteriore" (complessità) che legittimi la deroga al suddetto principio di onnicomprensività della retribuzione.
 6. Per quanto espresso al par. precedente ed ai fini del presente regolamento, sono complessi i lavori con le seguenti caratteristiche:
 - È necessario sia redatta una progettazione ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
 - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i. i lavori richiedono la nomina del Coordinatore della Sicurezza in sede di Progettazione (CSP) e/o del Coordinatore della Sicurezza in sede di Esecuzione (CSE);
 - Ai fini della cantierabilità dei lavori, risulta necessario un iter autorizzativo che preveda uno (o più) dei procedimenti sotto elencati:
 - i. Verifica di assoggettabilità a VIA, VIA, VAS;
 - ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
 - iii. Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
 - iv. Conferenza dei Servizi;
 7. Per i lavori di manutenzione ordinaria, la complessità di cui al precedente comma, sarà sancita da una apposita Commissione istituita da ANBI con modalità da definire con propri atti di regolazione.
 8. L'art.45 del Codice, in ottemperanza a quanto disposto al comma 2 del suddetto articolo, si applica anche agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
 9. L' All.II.14, art.32 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
 10. La Commissione di cui al precedente comma 7, con riferimento a quanto individuato all' art.32 comma 2 dell' All. II.14 del Codice, sancirà quali servizi debbano essere considerati di particolare importanza.
 11. In ottemperanza a quanto disposto all' All. II.14, art. 32 commi 2 e 3 del Codice, sono considerati servizi e forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore ad € 500.000.

Art. 3- Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando, con riferimento alle attività di cui all'All. I.10 del Codice, il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4- Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5- Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6- Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 50% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7- Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 -
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II- Incentivo per lavori

Art. 8- Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, ferme restando le condizioni di esclusione di cui all'art.5 del presente regolamento, è così graduata in ragione della complessità delle opere da realizzare:

NUOVE OPERE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENTI IN SOMMA URGENZA					
Importo a base di gara			Percentuali da applicare ed importi		
fino a	1.500.000,00 €		2,00 %	fino a	30.000,00 €
da	1.500.000,00 €	a 5.000.000,00 €	1,50 %	fino a	30.000,00 + 52.500,00 = 82.500,00 €
da	5.000.000,01 €	a 10.000.000,00 €	1,00 %	fino a	82.500,00 + 50.000,00 = 132.500,00 €
oltre	10.000.000,01 €		0,50 %	oltre	132.500,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA					
Importo a base di gara			Percentuali da applicare ed importi		
fino a	20.000,00 €		Esclusi dall'incentivo (art.5 comma 1, punto b)		
da	20.000,01 €	a 50.000,00 €	1,00 %	fino a	500,00 € (calcolato su tutto l'importo)
da	50.000,01 €	a 100.000,00 €	0,80 %	fino a	500,00 + 400,00 = 900,00 €
oltre	100.000,01 €		0,30 %	oltre	900,00 €

Art. 9- Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FASI	ATTIVITA'	MIN	MED	MAX
RUP	responsabile unico del progetto	8%	10%	30%
	programmazione della spesa per investimenti;	1%	2%	5%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	6%	6%	15%
PROGETTAZIONE	DOCFAP - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	2%	3%	12%
	PFTE - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	3%	6%	15%
	PE - redazione del progetto esecutivo;	8%	10%	17%
	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	2%	6%	10%
	verifica del progetto ai fini della sua validazione;	1%	2%	5%
AFFIDAMENTO	predisposizione dei documenti di gara;	2%	5%	7%
ESECUZIONE	direzione dei lavori;	5%	15%	25%
	ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);	5%	5%	15%
	coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	3%	6%	10%
COLLAUDO	collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione;	1%	3%	10%
	collaudo statico (ove necessario).	0%	1%	5%
INNOVAZIONE, FORMAZIONE, ECC...		20%	20%	20%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Qualora il Direttore d'area cui fa riferimento non disponga diversamente, la percentuale da riconoscere alle singole figure sarà quella riportata nella colonna "medio" della Tabella di cui al comma 1 del presente articolo. È, tuttavia, facoltà del dirigente riconoscere delle maggiorazioni e delle decurtazioni alle percentuali in base alla complessità delle singole fasi, pur rimanendo in ogni caso all'interno dei valori estremi indicati rispettivamente nelle colonne "minimo" e nella colonna "massimo" della Tabella di cui al comma 1 del presente articolo.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III- Incentivo per servizi e forniture

Art. 11- Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, ferme restando le condizioni di esclusione di cui all'art.5 del presente regolamento, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI E FORNITURE				
Importo a base di gara			Percentuali da applicare ed importi	
fino a	500.000,00 €		Esclusi dall'incentivo (art.5 comma 1, punto c)	
da	500.000,01 €	a 1.000.000,00 €	0,50 %	fino a 5.000,00 € (calcolato su tutto l'importo)
da	1.000.000,01 €	a 1.500.000,00 €	0,30 %	fino a 5.000,00 + 1.500,00 = 5.500,00 €
oltre	1.500.000,01 €		0,20 %	oltre 5.500,00 €

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FASI	ATTIVITA'	MIN	MED	MAX
RUP	responsabile unico del progetto	6%	20%	25%
	programmazione della spesa per investimenti;	2%	5%	7%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	6%	10%	15%
AFFIDAMENTO	predisposizione dei documenti di gara;	3%	8%	10%
ESECUZIONE	direzione dell'esecuzione;	5%	20%	25%
	collaboratori del direttore dell'esecuzione	5%	10%	15%
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;	1%	2%	5%
COLLAUDO	verifica di conformità;	3%	5%	10%
INNOVAZIONE, FORMAZIONE,ECC		20%	20%	20%
...				

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV- Norme comuni

Art. 13- Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - ✓ del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - ✓ della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - ✓ della competenza e professionalità dimostrate;
 - ✓ della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Presidente, al Direttore Generale e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14- Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15- Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 50% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16- Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023 come modificato dal D.Lgs 209/2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale. Pertanto il personale con qualifica dirigenziale non risulta più escluso dalla ripartizione del suddetto incentivo.

Art. 17- Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento

dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18- Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso al collaudo/verifica di conformità ed eventualmente all'approvazione del progetto esecutivo.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19- Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20- Applicazione

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 21- Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con